



Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 maggio 2018 n. 171 per l'esercizio della raffineria di API Raffineria di Ancona S.p.A., sito nel Comune di Falconara Marittima (AN), in relazione alla sostituzione della caldaia ausiliaria - Procedimento ID 16/15620.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto del 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto del 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto del 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto n. 171 dell'11 maggio 2018 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata alla API Raffineria di Ancona S.p.A. (nel seguito, il Gestore), per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Falconara Marittima (AN);

VISTO il decreto n. 470 del 17 novembre 2021 del Ministro della transizione ecologica di riesame parziale dell'AIA;

VISTO il decreto n. 516 del 14 dicembre 2022 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di riesame parziale dell'AIA;

VISTA la nota del 18 settembre 2023 protocollo n. 983/2023, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 19 settembre 2023 al protocollo n. MASE/148105, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA per la sostituzione della caldaia ausiliaria da 123,7 MWt con una di nuova generazione da 76,98 MWt;

VISTA la nota del 19 gennaio 2024, protocollo n. MASE/10828, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento, identificato con codice ID 16/15620, per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota dell'8 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/479, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/45458, con la quale la Commissione AIA ha reso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC) relativo al procedimento identificato con codice ID 16/15620;

VISTA la nota del 14 marzo 2024, protocollo n. 14660, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/49127, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTA la nota del 20 marzo 2024, protocollo n. MASE/53283, con la quale la Direzione generale ha convocato, per il giorno 23 aprile 2024, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la riunione della Conferenza dei servizi per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 12 aprile 2024, protocollo n. 491, acquisita il 15 aprile 2024 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/70358, trasmessa a tutti i partecipanti con nota del 16 aprile 2024, protocollo n. MASE/71207, con la quale il Gestore ha presentato le proprie osservazioni al PIC e al PMC;

VISTA la nota del 18 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/807, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/73392, trasmessa ai partecipanti alla Conferenza con nota del 19 aprile 2024, protocollo n. MASE/73539, con la quale la Commissione AIA-IPPC ha trasmesso il parere aggiornato in considerazione delle osservazioni del Gestore;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Falconara Marittima n. 164 del 22 aprile 2024, trasmessa dal Comune di Falconara il 23 aprile 2024, nel corso della seduta della Conferenza di servizi, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/75958, allegata al verbale della seduta;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 23 aprile 2024, trasmesso ai partecipanti con nota del 29 aprile 2024, protocollo n. MASE/78914, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. n. 171 dell'11 maggio 2018 per l'esercizio della raffineria di Falconara Marittima (AN) di API Raffineria di Ancona S.p.A., inerente alla sostituzione della caldaia ausiliaria, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 18 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/807, al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 14 marzo 2024, protocollo n. 14660 aggiornato come concordato in seduta e alle condizioni espresse dal Sindaco del Comune di Falconara Marittima;

VISTA la nota del 29 aprile 2024, protocollo n. 23497, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/78389, con la quale ISPRA ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo modificato come concordato in sede di Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 maggio 2018, n. 171, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Falconara Marittima (AN), di API Raffineria di Ancona S.p.A., identificata dal codice fiscale 01837990587, con sede legale in via Flaminia 685 - 60015 Ancona (AN), è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 18 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/807 e nel piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 29 aprile 2024, protocollo n. 23497.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.
3. Come richiesto dal Comune di Falconara Marittima in sede di Conferenza di Servizi del 23 aprile 2024, al camino E26B della nuova caldaia ausiliaria, oggetto della prescrizione n. 48 del parere istruttorio allegato al decreto di AIA D.M. n. 171 dell'11 maggio 2018, per il parametro polveri il Gestore dovrà proseguire con il monitoraggio continuo diretto.
4. Come richiesto dal Comune di Falconara Marittima in sede di Conferenza di Servizi del 23 aprile 2024, è prescritto al Gestore di dare immediata comunicazione al Comune e all'Autorità competente di qualsiasi inconveniente, fermo programmato o non programmato, guasto, ecc. della nuova caldaia ausiliaria. Le comunicazioni saranno effettuate con le modalità già riportate nel piano di monitoraggio e controllo.
5. Restano fermi gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 171 dell'11 maggio 2018 e successive modifiche nonché quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4, il Gestore concorda con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento del sistema di monitoraggio e controllo.
2. Restano valide le pertinenti prescrizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 171 dell'11 maggio 2018.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'istallazione.

3. Il presente decreto è trasmesso in copia ad API Raffineria di Ancona S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Marche, alla Provincia di Ancona, al Comune di Falconara Marittima, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

5. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4.

On. Gilberto Pichetto Fratin